



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"
ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO

ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO PER L'EROGAZIONE AL PERSONALE DIRIGENTE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER L'ANNO 2024

La Delegazione trattante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale della dirigenza area sanità e della dirigenza area funzioni locali, al termine della contrattazione, sottoscrivono l'ipotesi di accordo per l'erogazione al personale dirigente delle Risorse Aggiuntive Regionali relative all'anno 2024, da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

A seguito della certificazione positiva da parte del Collegio dei Revisori, l'accordo diventerà definitivo e verrà trasmesso all'ARAN e al CNEL; sarà consultabile tramite il collegamento ipertestuale indicato nell'apposita sezione presente in Amministrazione Trasparente

PREMESSO CHE

- a) in data 03.7.2024 Regione Lombardia e le Organizzazioni sindacati della dirigenza Area Sanità e della Dirigenza Area Funzioni Locali sezione PTA hanno sottoscritto accordo concernente le linee generali di indirizzo sulle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2024, applicabili al personale dirigente della sanità pubblica;
- b) le linee di indirizzo regionali confermano quale principale obiettivo, cui destinare le risorse economiche previste per l'istituto contrattuale delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2024, la piena valorizzazione del sistema regionale sanitario;
- c) in relazione al predetto obiettivo, le parti regionali hanno elencato delle aree di attività nelle quali coinvolgere il personale dirigente;
- d) la Direzione dell'IZSLER ha individuato le aree di attività che interessano la specifica realtà e le attività dell'Istituto, nelle quali risulta coinvolto il personale dirigente in servizio nel 2024 destinatario delle risorse in argomento;
- e) l'identificazione delle aree di attività e l'assegnazione del personale coinvolto a livello aziendale, validate dal Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, saranno immediatamente efficaci;
- f) ogni area di attività è valorizzata economicamente e la quota complessiva viene erogata ai dirigenti che vi hanno effettivamente partecipato sulla base della effettiva presenza in servizio (comprese le modalità di lavoro agile o smart working). Sono considerati convenzionalmente presenza, ai fini del presente accordo:
 - le ferie e le festività, ivi compresi i periodi di riposo biologico di cui al vigente CCNL dirigenza area sanità, e di cui all'art. 16 del vigente CCNL dirigenza area funzioni locali;
 - il congedo di maternità o di paternità "astensione obbligatoria", ivi compresa l'interdizione per gravidanza a rischio, di cui al D. Lgs. 151/2001, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 41 del vigente CCNL dell'area sanità e art. 24 del vigente CCNL dirigenza area funzioni locali;



- l'infortunio sul lavoro ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 del vigente CCNL dell'area dirigenza sanità e art. 22 del vigente CCNL dirigenza area funzioni locali;
- i permessi sindacali di cui all'art. 10 del CCNQ 4.12.2017 e s.m.i.

Come previsto nelle linee generali di indirizzo definite a livello regionale, tale elencazione è tassativa e non può essere derogata o integrata in sede di contrattazione decentrata. La sua applicazione avverrà secondo le eventuali indicazioni applicative fornite da Regione Lombardia.

Ogni dirigente deve essere coinvolto in almeno un'area di intervento, ferma restando l'erogazione di un'unica quota;

- g) le linee generali di indirizzo regionali prevedono che il personale dirigente dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna sia destinatario delle stesse e che ai relativi oneri economici l'Ente provveda con risorse proprie di bilancio;
- h) la quota teorica annua pro-capite di Risorse Aggiuntive Regionali stabilita nelle linee di indirizzo regionali per il 2024 è fissata in 1.100,00 (oltre agli oneri riflessi ed IRAP);
- i) le somme relative alle Risorse Aggiuntive Regionali del 2024 sono destinate al trattamento accessorio, non possono essere portate ad incremento dei fondi in modo stabile e sono debitamente distinte dalle risorse annue relative al Fondo di Risultato;
- j) ai fini del raggiungimento degli obiettivi viene stabilito un arco temporale dell'attività di progetto entro il 31.12.2024.

LE PARTI CONCORDANO CHE

- 1) la realizzazione delle attività individuate dovrà avvenire, in base a quanto stabilito nelle linee di indirizzo regionali, entro il 31.12.2024. Pertanto acquisisce il diritto alla partecipazione alle attività individuate ai fini dell'erogazione delle Risorse Aggiuntive Regionali per l'anno 2024, ed alla conseguente erogazione dell'incentivo economico secondo quanto previsto nel presente accordo, il personale dirigente, a tempo indeterminato o determinato (con l'esclusione dei rapporti a tempo determinato su specifici progetti finanziati da terzi), in servizio nel 2024, che abbia effettivamente partecipato alle predette attività, per una durata corrispondente, anche sommando periodi frazionati, al periodo minimo previsto dai vigenti accordi aziendali per l'accesso alla retribuzione di risultato; La quota non verrà erogata ai dipendenti assunti dopo il 01.08.2024, come previsto nelle linee generali di indirizzo più volte citate;
- 2) danno atto che le linee di indirizzo regionali stabiliscono la quota annua pro capite di Risorse Aggiuntive Regionali, cui l'Istituto deve far fronte con risorse proprie di bilancio, in € 1.100,00 cui si aggiungono gli oneri riflessi e IRAP;
- 3) la quota spettante ad ogni dirigente viene rapportata al servizio prestato nel periodo di riferimento e al grado di raggiungimento degli obiettivi. Detta quota è ridotta per assenze diverse da quelle elencate al punto f) secondo paragrafo delle premesse al presente accordo;



- 4) i compensi saranno erogati con le seguenti modalità e tempistiche:
- corresponsione entro il mese di ottobre 2024 di una quota pari al 50% della quota pro capite, previa verifica da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni del positivo andamento del progetto;
 - corresponsione entro il mese di maggio 2025 della quota rimanente, previa valutazione da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'esito finale del progetto;
 - al personale assunto in corso d'anno a tempo determinato le quote economiche vengono corrisposte a saldo entro il mese di maggio 2025;
- 6) il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà valutato, in contraddittorio con il Direttore di Dipartimento, dalla Direzione che disporrà di 100 punti.
- 7) Le parti, nel concordare la validità del presente accordo integrativo, si impegnano a ritrovarsi qualora, durante il periodo di validità dello stesso, lo ritenessero opportuno o qualora eventuali norme legislative o contrattuali ne imponessero la revisione.

(Allegato nota prot. 15902 del 12/07/2024 ad oggetto Progetto RAR 2024)

Letto, confermato e sottoscritto:

Data 12.08.2024

Per la Delegazione Trattante:

Per le Organizzazioni Sindacali:

Dott. Giovanni Alborali

F.V.M.- Si.Ve.M.P.....

Dott. Luigi Faccincani.....

ANAAO ASSOMED.....

Dott. Giovanni Ziviani.....

CISL FP.....

FEDIRETS

C.G.I.L. - FP

